

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 799

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTEJA, FORMENTINI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRI-  
GHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BO-  
NATO, BORGHEZIO, BOSSI, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTEL-  
LANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO,  
FORMENTI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LA-  
TRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNA-  
BOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI,  
MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO,  
OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI,  
POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA  
ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN**

Istituzione della provincia del Canavese

*Presentata il 19 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto dell'istituzione della provincia del Canavese, con capoluogo Ivrea, ha radici storiche: Ivrea è già stata provincia e successivamente fu conglobata, fino al termine della seconda guerra mondiale, nella provincia di Aosta i cui confini al Sud si estendevano sino al comune di Caluso.

Il Canavese, da un punto di vista geografico, rappresenta quella parte di territorio da cui prende il nome la stessa regione Piemonte. Ovverosia, tutto il ter-

ritorio situato a cavallo, nonché a ridosso del gruppo montuoso delle Alpi Cozie e Graie; un insieme di rilievi e avvallamenti che si perdono via via nell'uniformità delle zone centrali e pianeggianti della regione.

Sarà forse in virtù di simili connotazioni, oltre alle caratteristiche che da sempre hanno contraddistinto le genti che in essa vi hanno collocato la propria dimora, che la zona del Canavese ha rappresentato sin dagli albori una storia a

sé, pur tenendo conto delle vicende e dei fattori storici che l'hanno comunque accomunata alle altre zone confinanti.

Fattori questi che, se da un lato hanno contribuito a creare un maggiore afflusso di contatti, dall'altro hanno anche posto l'accento su quegli aspetti particolari e caratteristici, propri del luogo.

Il Canavese include cinque comunità montane: Alto Canavese, Valle Orco e Soana, Valle Sacra, Val Chiusella, Dora Baltea Canavesana, con peculiari problemi socio-

culturali delle realtà montane che nulla hanno da spartire con la grande area metropolitana di Torino.

L'economia canavesana ed il suo sviluppo è basata principalmente sull'industria (FIAT - Olivetti) e sulla piccola impresa che dà, o meglio dava, occupazione ad oltre il 70 per cento delle forze lavoro esistenti nell'area.

Vista la realtà economica (e perciò culturale, politica e sociale) pare che non abbia senso disperdere il Canavese in un'area metropolitana che fa riferimento a Torino che con questa realtà non ha legami né radici comuni, mandando così disperso un patrimonio prezioso di cultura e di tradizioni di vita.

Tale intento è supportato anche dai più recenti orientamenti legislativi ed in particolare dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 « Ordinamento delle autonomie locali », la quale, nel dare parziale attuazione agli articoli 5, 114 e 133 della Costituzione, cerca, agli articoli 14 seguenti, di vitalizzare la funzione della provincia, da sempre snobbata dagli enti locali, facendola passare, da mero settore di decentramento dell'amministrazione statale a vero e proprio ente pubblico territoriale, dotato di effettivi poteri.

L'istituzione della provincia del Canavese, che coinvolgerebbe oltre 220 mila abitanti, non comporterebbe fra l'altro un particolare onere per le finanze pubbliche, dal momento che nella zona esistono tutti i servizi fondamentali (anche se a norma del richiamato articolo 16, comma 2, lettera f), del nuovo ordinamento delle auto-

nomie locali, « l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali dello Stato e degli altri enti pubblici »).

Ivrea infatti è dotata di un tribunale appena ristrutturato, di un modernissimo supercarcere, di uffici finanziari che tanta importanza assumono per gli operatori economici.

Per non parlare poi di città come Chivasso, Cuorné, Rivarolo, Castellamonte, già dotate di sedi di prefetture ed altri importanti esercizi, che con un miglior coordinamento e razionalizzazione dell'utilizzo, potrebbero meglio servire il territorio circostante legato principalmente a realtà montane.

Le medesime città sono sedi di strutture ospedaliere gestite da ben sei unità sanitarie locali che sentono la necessità di ottimizzazione di offerta del servizio legata alle effettive necessità e caratteristiche dell'utenza.

Per non parlare della scuola, dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica per le quali il Canavese, già conosciuto come la « Silicon Valley » europea, potrebbe diventare sede naturale di istituti universitari e di ricerca avanzata nel campo dell'elettronica e dell'automazione. Infine, la zona è già servita da ottime linee di comunicazione stradali ed autostradali sia verso la Valle d'Aosta che verso il restante territorio italiano. Carente invece è lo sbocco verso la Francia che con l'ampliamento della strada statale n. 460 ed un relativo *by pass* montano di collegamento porterebbe ad un vertiginoso incremento d'interscambi industriali-commerciali-turistici tra la nuova provincia e l'Oltralpe con indubbi benefici per tutto il nostro paese.

Questa proposta di legge è un passo determinante per poter poi affrontare i gravi problemi che il Canavese sta vivendo sulla propria pelle.

Problemi dimenticati e sottovalutati dalle forze politiche poiché inseriti nel vasto contesto torinese molto più com-

plesso, che inevitabilmente tende ad emarginare tutte le problematiche delle zone più lontane geograficamente e socialmente dal capoluogo.

La nuova provincia del Canavese esiste già nei fatti.

Al Parlamento va ora l'onere di rispondere a quella domanda di amministra-

zione « diffusa » che viene dai nostri cittadini e per la quale l'accoglimento della presente proposta di legge costituirebbe principio di risposta adeguata, superando l'inattività della regione Piemonte che ancora non ha dato cenno al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita la provincia del Canavese con capoluogo Ivrea.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende comuni di: Aglié, Albiano d'Ivrea, Alice Castello, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette d'Ivrea, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgo d'Ale, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cavagnolo, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cigliano, Cintano, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorigné, Favria, Feletto Canavese, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front Canavese, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lauriano, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranzé, Lugnacco, Lusiglié, Maglione, Mazzé, Mercenasco, Meugliano, Moncrivello, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiiglione, Quagliuzzo, Quasaolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vit-

tone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Valperga, Valprato Soana, Vauda Canavese, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigné, Vialfré, Vico Canavese, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viverone, Volpiano.

ART. 2.

1. Le prime elezioni del consiglio provinciale del Canavese hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le successive elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio della Repubblica.

ART. 3.

1. Sino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente della giunta della regione Piemonte.

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, sentita la regione Piemonte, emanano con proprio decreto i provvedimenti occorrenti alla istituzione, nella nuova provincia, degli uffici ed organi provinciali dello Stato ritenuti necessari, nonché alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività fra le province del Canavese, di Torino e di Vercelli. L'istituzione dei predetti uffici e organi provinciali avviene con l'utilizzazione di personale che alla data del 1° gennaio 1992 ricopra un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alle provincie di Torino e Vercelli.

## ART. 5.

1. Tutti gli affari amministrativi, ovunque giacenti, relativi a cittadini, ad enti o al territorio dei comuni di cui all'articolo 1, passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia del Canavese non oltre tre mesi dalla sua costituzione.

## ART. 6.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato, gravano sui capitoli di bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici e organi provinciali.

## ART. 7.

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e ad apportare per la relativa spesa le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

## ART. 8.

1. Il Ministro dei lavori pubblici delega alla regione Piemonte il compito di provvedere alla costruzione e all'arredamento degli edifici per il funzionamento degli uffici statali occorrenti, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

## ART. 9.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie, per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

## ART. 10.

1. Per le elezioni del consiglio regionale del Piemonte si applica il dettato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, tenuto conto dell'istituzione della nuova provincia del Canavese.

## ART. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.